

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 dicembre 2023

Riparto, per l'annualita' 2023, delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare. (24A00669)

(GU n.31 del 7-2-2024)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO PER LE DISABILITA'

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che definisce la connotazione di gravita' della condizione di disabilita', e l'art. 4, che ne definisce le modalita' di accertamento;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», e, in particolare, l'art. 14, concernente i progetti individuali per le persone disabili;

Vista la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e, in particolare, l'art. 3, che definisce i principi generali e l'art. 19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella societa';

Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989 n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», e in particolare:

l'art. 2, comma 2, che prevede che, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono, con proprio decreto, obiettivi di servizio per le prestazioni previste dalla legge, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della stessa legge;

l'art. 3, comma 1, che istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

l'art. 3, comma 2, ai sensi del quale «l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo e' subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità provvedono annualmente alla ripartizione delle risorse del medesimo Fondo»;

l'art. 4, che stabilisce le finalità del predetto Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19» e, in particolare, l'art. 89, comma 1, che stabilisce che, ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente e' condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte del Ministero medesimo della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione, e che le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione;

Visti i commi 2 e 2-bis dell'art. 89 del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo i quali, ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi e si stabilisce, inoltre, che i servizi previsti all'art. 22, comma 4 della legge n. 328 del 2000, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati;

Vista la legge 20 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilita'»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 novembre 2016, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 112 del 2016;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, recante il riparto del Fondo per le persone con disabilita' grave prive dell'assistenza familiare per l'annualita' 2019, secondo il quale «a decorrere dal 2021, le regioni rilevano le informazioni di cui al comma 1 nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, avendo come unita' di rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalita' di cui all' art. 6, comma 5, del medesimo decreto. L'erogazione e' condizionata alla rendicontazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione».

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, di costituzione dell'attuale Governo;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022 e del 12 novembre 2022, con i quali, rispettivamente, al Ministro senza portafoglio dott.ssa Alessandra Locatelli e' stato conferito l'incarico per le disabilita' e sono state delegate le relative funzioni in materia;

Visto il decreto interministeriale del 22 ottobre 2021, recante «Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali 2021-2023 e adozione dei Capitoli 1 e 2 del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 che, all'art. 1, comma 170, in sede di prima applicazione, definisce tra i leps, i progetti per

il «Dopo di noi» e per la Vita indipendente;

Visto il decreto interministeriale del 21 dicembre 2022, recante «Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'annualità 2022»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, concernente la «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023 - 2025» ed in particolare, la tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha assegnato al capitolo di spesa 3553 «Fondo per l'assistenza alla persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», una disponibilità per gli anni 2023-2025, pari a euro 76.100.000;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 12 del 8 febbraio 2023, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al n. 77 del 22 febbraio 2023, che assegna le risorse finanziarie per l'anno 2023 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero medesimo, attribuite ai capitoli delle missioni e programmi di spesa della citata tabella 4, di cui fa parte la Missione 3 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (24) - Programma 3.2 «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva» (24.12) - CDR 9 «Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale»;

Accertata la disponibilità finanziaria sul capitolo 3553, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2023;

Visto il decreto direttoriale del 14 luglio 2023, n. 231, che ha costituito il Tavolo tecnico di revisione dei criteri di riparto del fondo «Dopo di noi»;

Ritenuto necessario provvedere alla ripartizione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'annualità 2023, che utilizza i medesimi criteri finora stabiliti, nelle more dei lavori del Tavolo tecnico appositamente costituito per la ridefinizione di criteri di riparto e mantenendo ferme le altre previsioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 6 dicembre 2023;

Decretano:

Art. 1

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare per l'annualità 2023

1. Le risorse assegnate al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3, comma 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112, per l'anno 2023, pari

complessivamente a euro 76.100.000,00 sono attribuite alle regioni per gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016. A ciascuna regione e' attribuita una quota di risorse come indicato nella colonna C della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'eta' 18-64 anni, secondo i piu' recenti dati Istat sulla popolazione residente.

2. Sono specificamente destinati al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilita' grave di cui all'art. 4, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016, 15 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1, in vista del graduale conseguimento di un obiettivo di servizio volto all'attivazione a favore di tali persone delle progettualita' previste dal Fondo, ovvero di analoghe progettualita', anche finanziate a valere su risorse di diversa provenienza, nella misura del 100% delle richieste di beneficio presentate, con riferimento alla valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto personalizzato, al finanziamento degli interventi e degli specifici sostegni previsti nel relativo budget di progetto di cui all'art. 2 del predetto decreto 23 novembre 2016, nell'ottica della graduale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone con disabilita' grave prive di sostegno familiare, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 giugno 2016, n. 112, e dell'art. 5, comma 5, del medesimo decreto 23 novembre 2016. La colonna D della Tabella 1 riporta, per ciascuna regione, le risorse specificamente destinate al conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma.

3. Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali, le relative informazioni di cui all'Allegato A che forma parte integrante del presente decreto, devono essere inserite nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, SIOSS, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 5, del decreto medesimo.

Art. 2

Programmazione degli interventi

1. Le regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016, per l'annualita' 2023, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e nelle forme di confronto con le autonomie locali individuate in ciascuna regione e provincia autonoma, prevedendo comunque il coinvolgimento delle organizzazioni di

rappresentanza delle persone con disabilita'. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella piu' generale programmazione delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonche' nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalita' specificate con i relativi decreti di riparto.

2. Gli indirizzi di programmazione, inseriti nel Sistema SIOSS e redatti secondo le indicazioni dell'allegato B, che forma parte integrante del presente decreto, devono contenere:

a) il quadro di contesto e le modalita' di attuazione dell'integrazione sociosanitaria;

b) le modalita' di individuazione dei beneficiari;

c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati;

d) la programmazione delle risorse finanziarie;

e) le modalita' di monitoraggio degli interventi.

3. La programmazione di cui al comma 1 del presente articolo e' comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla comunicazione della avvenuta registrazione della Corte dei conti del presente decreto. Successivamente il Ministero medesimo procede all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione per l'anno 2023, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 1, una volta valutata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio di ministri, mediante l'inserimento all'interno delle commissioni di valutazione per la programmazione regionale di un componente designato dal Ministro per la disabilita', entro trenta giorni dalla data di abilitazione nel sistema SIOSS da parte della regione, la coerenza del programma attuativo con le finalita' di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016.

Art. 3

Erogazione e monitoraggio

1. L'erogazione delle risorse di ciascuna annualita' del Fondo di cui all'art. 1 e' condizionata alla rendicontazione sugli utilizzi di almeno il 75% della quota relativa alla seconda annualita' precedente su base regionale, ed eventuali somme non rendicontate dovranno comunque essere esposte entro la successiva erogazione secondo le modalita' di cui al successivo comma 2 del presente articolo. In caso di mancata trasmissione della rendicontazione nel termine assegnato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trova applicazione l'art. 8, comma 3, lettera o), della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Gli ambiti rilevano le informazioni di cui al comma 1 nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 5, del decreto medesimo.

3. Ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, gli ambiti territoriali rilevano il numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di intervento, nonche' le soluzioni alloggiative finanziate nel territorio di competenza, al 31 dicembre

di ciascun anno, secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, e inseriscono tali informazioni nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali. Le informazioni di cui al presente comma vengono validate dalle regioni.

4. In ragione delle esigenze legate all'epidemia Covid-19 e in attuazione di quanto previsto dall'art. 89, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza Covid-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, possono includerle nella rendicontazione indipendentemente dall'annualita' di riferimento e la documentazione prevista e' integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate, ove non gia' rendicontate ai fini del comma 3 dell'art. 104 del medesimo decreto-legge.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Resta ferma la disciplina recata dal decreto interministeriale 23 novembre 2016, fatto salvo quanto diversamente disciplinato nel presente decreto.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 22 dicembre 2023

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone

Il Ministro per le disabilita'
Locatelli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro della salute
Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 218

Tabella 1
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive
del sostegno familiare
Risorse destinate alle regioni - anno 2023

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D
Regioni	Quote di riparto* (%)	Risorse (euro)	di cui Risorse destinate all'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 (euro)
Abruzzo	2,18	1.658.980	327.000
Basilicata	0,94	715.340	141.000
Calabria	3,19	2.427.590	478.500
Campania	9,97	7.587.170	1.495.500
Emilia-Romagna	7,63	5.806.430	1.144.500
Friuli-Venezia Giulia	2,01	1.529.610	301.500
Lazio	10,01	7.617.610	1.501.500
Liguria	2,48	1.887.280	372.000
Lombardia	17,31	13.172.910	2.596.500
Marche	2,52	1.917.720	378.000
Molise	0,50	380.500	75.000
Piemonte	7,17	5.456.370	1.075.500
Puglia	6,79	5.167.190	1.018.500
Sardegna	2,74	2.085.140	411.000
Sicilia	8,34	6.346.740	1.251.000
Toscana	6,20	4.718.200	930.000
Umbria	1,43	1.088.230	214.500
Valle d'Aosta	0,21	159.810	31.500

Veneto		8,38	6.377.180	1.257.000
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Totale		100,00	76.100.000	15.000.000
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

Quote calcolate in base alla popolazione residente all'1/01/2023, di eta' compresa tra i 18 ed i 64 anni. Dati estratti in data 13/06/2023 dal sito <https://demo.istat.it> (La popolazione per eta' e sesso al 1° Gennaio 2023 e' una stima in linea con le risultanze censuarie e il bilancio provvisorio 2022.)

Allegato A
MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI
da compilare in SIOSS per ogni annualità

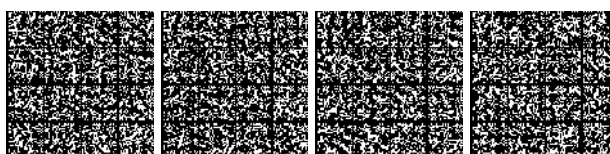
1. Riparto delle risorse

Atto che dispone il riparto delle risorse	Numero e data del provvedimento
Indicare i criteri e gli indicatori utilizzati per il riparto agli Ambiti territoriali	
Denominazione dell'ambito territoriale	Importo

2. Estremi del pagamento quietanzato (numero, data) e importi liquidati

Denominazione dell'ambito territoriale	Annualità	
	Numero e data del pagamento	Importo

1. Note
2.
3.
4.



Allegato B
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE ANNUALITÀ 2023
Elementi richiesti e indicazioni per la redazione

1. Il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione sociosanitaria

1.1 Il quadro di contesto

- Indicare le norme regionali che disciplinano gli interventi in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
- Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto 23 novembre 2016, *“Le Regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse offerenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze,”*. Descrivere com'è avvenuto il confronto con le autonomie locali e il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. In particolare, descrivere le modalità di integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con particolare attenzione al Programma per l'attuazione della Vita Indipendente, per tutte le attività che riguardano lo stesso target di beneficiari e che presentano finalità coincidenti.

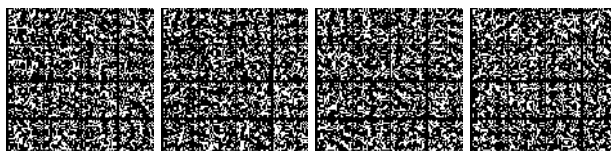
1.2 L'integrazione sociosanitaria

- Indicare la disciplina regionale attuativa dell'integrazione sociosanitaria.
- Descrivere specificamente i seguenti aspetti su cui sono intervenuti norme e indirizzi nazionali:

1.2.1 Ambiti territoriali: l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, prevede che *“Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non già previsto, ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego*. Descrivere le modalità di attuazione dell'impegno della Regione.

1.2.2 Valutazione multidimensionale: l'articolo 2, comma 1, del DM 23 novembre 2016 prevede che *“Agli interventi di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse del Fondo, le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare accedono previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multiprofessionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute). Le equipe multi-professionali sono regolamentate dalle Regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”* Indicare la normativa regionale e/o le modalità di regolamentazione prescelte per l'individuazione delle equipe multiprofessionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Descrivere le procedure relative alla valutazione multidimensionale effettuata dalle equipe multiprofessionali, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF. In merito alle diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità prendere in considerazione almeno le seguenti aree:

 - cura della propria persona;
 - mobilità;



- comunicazione e altre attività cognitive;
- attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana.

1.2.3 Progetto personalizzato: l'articolo 2 del DM 23 novembre 2016 prevede le modalità del progetto personalizzato.

Nello specifico, *“Il progetto individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3, a valere sulle risorse del Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime. Nel caso la persona sia già stata valutata e disponga di un progetto per finalità diverse da quelle di cui al presente decreto, la valutazione e la progettazione sono integrate con gli interventi e i servizi di cui all'art. 3.”* (comma 2).

“Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione.” (comma 3).

“Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso.” (comma 4).

“Il progetto personalizzato definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilità grave.” (comma 5).

Descrivere i processi di definizione dei progetti personalizzati anche all'interno del più ampio progetto di vita di cui all'articolo 14 della legge n. 328/2000.

1.2.4 Budget di Progetto: l'articolo 2, comma 2, del DM decreto 23 novembre 2016, prevede che *“Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata.* Descrivere le modalità di definizione e di articolazione del *budget* di progetto per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) b) e c) del decreto, sottolineando l'importanza di favorire il passaggio da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo *budget*, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona.

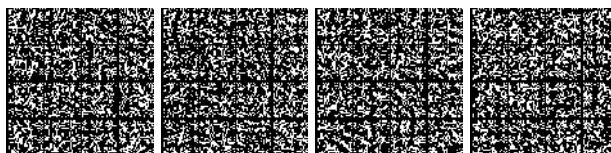
2. Le modalità di individuazione dei beneficiari

Secondo l'articolo 4 del DM 23 novembre 2016, beneficiari degli interventi e servizi sono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

“...L'accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'articolo 2, comma 2, necessitano con maggiore urgenza degli interventi di cui al presente decreto. Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia...” (comma 2).

“In esito alla valutazione di cui al comma 2 è in ogni caso garantita una priorità di accesso alle seguenti:

- a. *persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;*



- b. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;*
- c. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4." (comma 3).*

Tenuto conto degli esiti della valutazione multidimensionale, descrivere le modalità con le quali si intende, ove necessario, indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire l'accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza.

3. La descrizione degli interventi e dei servizi programmati

L'articolo 5 del DM 23 novembre 2016 prevede che "A valere sulle risorse del Fondo possono essere finanziati:

- a. percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;*
- b. interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;*
- c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5, e, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'articolo 3, comma 6;*
- d. interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;*
- e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7."*

Descrivere gli interventi che si intende realizzare per ognuna delle aree di intervento finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Interventi finanziabili

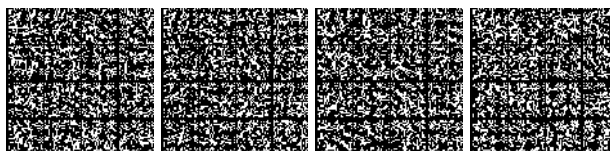
a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare

Descrizione degli interventi

b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;

Descrizione degli interventi

c. Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (articolo 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (articolo 3, comma 6)



Descrizione degli interventi	
d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità	
Descrizione degli interventi	
e. In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.	
Descrizione degli interventi	
4. La programmazione delle risorse finanziarie	
Indicare la previsione di spesa per le singole attività finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.	
Interventi finanziabili	Importo
a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare	
b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;	
c. Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile. Programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (articolo 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (articolo 3, comma 6)	
d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità	
e. In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.	
Totale	
5. Le modalità di monitoraggio degli interventi	
Descrivere il sistema di monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative. Prevedere che siano monitorati anche le modalità di pubblicità dei finanziamenti erogati e le ipotesi di revoca dei finanziamenti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del D.M. 23 novembre 2016.	

